

COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE

Bolzano, 29.1.2015

ACCORDO SULLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2015

Premesso che per l'anno 2016 la disciplina della finanza locale compresa la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Comuni necessita di un riesame e di una revisione tenendo conto della riforma istituzionale;

Premesso che i Comuni già nell'anno 2015 sono chiamati ad adottare delle azioni di riorganizzazione ovvero a dare avvio al processo di riorganizzazione a garanzia dei servizi ed al fine dell'incremento dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

Premesso che per la prevista riorganizzazione dell'azione amministrativa per i Comuni viene introdotto un divieto di assunzione di personale per posti con contratto a tempo indeterminato per l'anno 2015 ovvero fino all'entrata in vigore della riforma istituzionale;

Premesso che con apposito accordo aggiuntivo da stipulare entro il 31 marzo 2015 viene stabilita la normativa di dettaglio concernente le azioni di riorganizzazione ovvero l'avvio del processo di riorganizzazione e il divieto di assunzione di personale comprensiva delle sanzioni nel caso di mancato rispetto;

La delegazione dei Comuni ovvero il Consiglio dei Comuni, il Presidente della Provincia e l'Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 stipulano il seguente

a c c o r d o :

A garanzia dei servizi ed al fine dell'incremento dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tutti i Comuni devono adottare azioni di riorganizzazione ovvero dare avvio al processo di riorganizzazione. Dalla sottoscrizione di apposito accordo aggiuntivo, che verrà stipulato entro il 31 marzo 2015, per tutti i Comuni vige per l'anno 2015 e comunque fino all'entrata in vigore della riforma istituzionale il divieto di assunzione di personale per posti con contratto a tempo indeterminato. Con tale accordo aggiuntivo viene stabilita la normativa di dettaglio concernente le azioni di riorganizzazione ovvero l'avvio del processo di riorganizzazione e il divieto di assunzione di personale comprensiva delle sanzioni nel caso di mancato rispetto. Qualora l'accordo aggiuntivo non venga stipulato entro il 31.3.2015, il divieto di assunzione di personale per posti con contratto a tempo indeterminato vige dall'1 aprile 2015 fino alla stipula dell'accordo aggiuntivo.

I. BASE DI CALCOLO E TRASFERIMENTI DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2015

Per il finanziamento dei Comuni per il 2015 la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione l'importo complessivo di **308.032.212,17** euro. Tale importo complessivo verrà aumentato con accordo aggiuntivo di ulteriori euro 15.000.000,00, non appena per tale importo vi sia la

disponibilità contabile. Con tale importo aggiuntivo sarà aumentato il fondo di rotazione per investimenti.

L'importo complessivo di euro **308.032.212,17** viene ripartito come segue:

1. Fondo ordinario: 168.923.120,68 euro

L'importo complessivo del fondo ordinario è calcolato nel seguente modo: dall'importo di 342.823.527,51 euro sono detratti 179.900.406,83 euro sulla base di diverse disposizioni statali, che prevedono il concorso dei Comuni al risanamento delle casse dello Stato, e l'importo risultante è aumentato di 6.000.000,00 euro sulla base delle compensazioni per l'abolita addizionale comunale sull'energia elettrica. Ciò dà come risultato l'importo netto di trasferimenti correnti di euro 168.923.120,68.

a) Comuni: 166.569.147,00 Euro

Per la copertura delle spese correnti ai Comuni viene assegnato l'importo di 166.569.147,00 euro ed ai singoli comuni i mezzi finanziari risultanti dalla tabella 1 e relativo allegato, che tengono conto sia del loro fabbisogno finanziario che delle loro risorse finanziarie. Nell'assegnazione si tiene anche conto delle minori ovvero maggiori detrazioni per l'anno 2014 derivanti dalla modifica delle detrazioni riportate al punto I. pagina 1 dell'accordo sulla finanza locale del 23.05.2014 sub lettere D), F) e G), dalle minori ovvero maggiori detrazioni per l'anno 2013 e dalle modalità di calcolo stabilite nel predetto allegato.

Quale compensazione dell'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale dei servizi delle scuole ai sensi dell'accordo del 6.12.2004 ai Comuni per il 2015 vengono detratti in deroga allo stesso accordo complessivamente 14.027.524,56 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 1.

Per i Comuni, per i quali, ai sensi dell'allegata tabella 1, le detrazioni superino i trasferimenti correnti, compensazioni comprese, si provvede, fino al conguaglio, ad applicare l'importo residuo della detrazione sulla quota spettante sull'imposta regionale sulle attività produttive IRAP e sui trasferimenti per la copertura delle spese d'investimento di cui al punto 4 del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo di 464.191,56 euro per le funzioni amministrative che esso esercita per la soppressa Comunità comprensoriale.

b) Copertura dei servizi

Per i trasferimenti dal fondo ordinario si terrà conto della copertura dei servizi. Per i seguenti servizi sono fissati i rispettivi tassi di copertura:

acquedotto	tasso di copertura 90 %
scarico e smaltimento acque nere	tasso di copertura 90 %
smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade	tasso di copertura 90 %

Nel caso non venissero raggiunti i succitati tassi di copertura il trasferimento corrente viene ridotto dell'importo scoperto accertato.

I tassi di copertura e la relativa attestazione si applicano anche nel caso in cui i servizi non vengano gestiti in economia.

La copertura si riferisce anche agli importi da versare alla Provincia ai sensi dell'art. 55 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8 e dell'art. 35 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

Riguardo ai mutui è da considerare la rata di ammortamento (interessi e capitale) detratti i contributi provinciali. Per i finanziamenti dal fondo di rotazione di cui alla L.P. n. 6/1992 e successive modifiche è da considerare l'importo che annualmente deve essere rimborsato al fondo di rotazione.

La dichiarazione sull'avvenuta copertura dei servizi deve essere firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal revisore dei conti del Comune e, se esistente, dal contabile. Loro sono personalmente responsabili della correttezza dei dati.

L'ultima rata del trasferimento corrente viene liquidata solamente dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi con riferimento all'anno di competenza nonché agli esercizi finanziari dei due anni precedenti tenendo conto delle riduzioni. Per il primo dei tre anni devono essere indicati gli importi riscossi rispettivamente pagati. La copertura deve avvenire sulla base dei dati del conto consuntivo e gli importi sono da indicare al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di questa liquidazione deve essere utilizzato il modulo di dichiarazione allegato a questo accordo.

Nel caso in cui al Comune per un servizio vengono comunicati dall'ente gestore nell'anno successivo costi superiori, per i quali non è più possibile una copertura tramite maggiorazioni di tariffa, la copertura viene calcolata con riferimento all'importo originariamente previsto. Vengono riconosciuti gli importi riscossi con un ruolo suppletivo che si riferiscono all'anno di competenza. Questi casi, ai fini dei trasferimenti correnti, devono essere adeguatamente documentati.

Se le entrate previste nel conto consuntivo non vengono raggiunte, il tasso di copertura viene ricalcolato in base agli accertamenti effettivi, detraendo l'eventuale differenza dai trasferimenti correnti degli anni successivi. Se per il primo dei tre anni gli importi accertati nel conto consuntivo non dovessero essere incassati e qualora il procedimento di riscossione coattiva relativa a detti importi dovesse essere stato avviato tramite l'autorità competente e/o è pendente la procedura fallimentare, gli importi succitati vengono riconosciuti dietro presentazione della relativa documentazione.

c) Comunità comprensoriali

Per la copertura delle spese correnti viene assegnato alle Comunità comprensoriali l'importo complessivo di 1.889.782,12 euro, che viene ripartito tra le singole Comunità comprensoriali nel seguente modo:

- importo fisso di 28.654,00 euro;
- quota pro-capite di 4,12 euro in riferimento agli abitanti residenti nel relativo territorio al 31.12.2013.

d) Compenso per i servizi dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Nel periodo dal 2013 al 2015 viene riconosciuta all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i servizi che svolge a favore dei Comuni e delle Comunità comprensoriali, un compenso forfettario annuale di 450.000,00 euro.

Tale importo viene detratto dai trasferimenti correnti a favore dei Comuni e delle Comunità comprensoriali come segue:

- Comuni fino a 1.000 abitanti: 2.483,16 euro
- Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti: 3.158,72 euro
- Comuni tra 3.001 e 10.000 abitanti: 4.316,86 euro
- Comuni con più di 10.000 abitanti: 6.826,06 euro
- Comunità comprensoriali: 4.316,86 euro.

Per la detrazione per il periodo dal 2013 al 2015 si considerano gli abitanti al 31.12.2007.

e) Compenso per i servizi dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia

Nell'anno 2015 viene riconosciuta all'Agenzia di vigilanza sull'edilizia per i servizi, che svolge a favore dei Comuni, un compenso forfettario di 200.000,00 euro. Tale importo viene detratto dai trasferimenti correnti a favore dei Comuni ai sensi della tabella 1 ed il relativo allegato.

f) Obblighi di comunicazione dei Comuni relative alle entrate derivanti dalla produzione di energia idroelettrica

Per la determinazione delle risorse finanziarie relativamente alle entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia i Comuni sono obbligati a comunicare ovvero confermare per iscritto dietro richiesta del Consiglio dei Comuni le centrali, di cui sono proprietari, nonché le partecipazioni dirette e indirette, indicandone anche le quote, in società, cooperative, consorzi ed in altri enti, i quali gestiscono un impianto idroelettrico in Alto Adige in virtù di concessioni di derivazioni d'acqua, di diritti all'uso acquisiti contrattualmente, dell'uso effettivo e, per le concessioni scadute, delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio dell'impianto. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione per il comune interessato si procederà, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, per ciascun anno interessato dalla violazione dell'obbligo di comunicazione alla detrazione del doppio delle relative entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica. Il rispetto di tali obblighi di comunicazione è verificato dal Consorzio dei Comuni in collaborazione con la Ripartizione Enti locali dell'amministrazione provinciale.

2. Gestione e manutenzione delle piste ciclabili intercomunali: 350.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.8.1995, n. 17 e successive modifiche per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali viene stanziato l'importo complessivo di 350.000,00 euro.

Tale importo viene suddiviso tra le Comunità Comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza in chilometri delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio a condizione che la pista ciclabile sia ultimata, percorribile e assicurata per responsabilità civile verso terzi. La domanda per l'assegnazione deve essere presentata unitamente al documento comprovante la stipula del contratto di assicurazione alla Ripartizione provinciale Enti locali entro e non oltre il 30.6.2015.

3. Mutui: 62.049.821,84 euro

Per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui negli anni passati per opere pubbliche vengono previsti i seguenti importi:

ammortamento di mutui assunti prima dell'anno 1977		12.810,94 euro
ammortamento di mutui assunti in base all'art. 6, L.P. n. 6/1992	mutui già assunti	62.037.010,90 euro
	Complessive	62.049.821,84 euro

Per nuovi mutui che saranno assunti presso la Cassa Depositi o presso il fondo regionale di rotazione non vengono più concessi contributi per l'ammortamento.

Fondo regionale di rotazione (L.R. n. 3/1991 e n. 21/1993)

I Comuni nonché i Consorzi e le società partecipate esclusivamente da Comuni e da Comunità comprensoriali hanno titolo ad assumere mutui presso il fondo rotativo regionale.

Per l'assunzione di questi mutui deve essere richiesta l'autorizzazione preventiva al Consorzio dei Comuni. Nell'autorizzazione sono stabiliti sia l'ammontare che la durata del mutuo.

Variazioni

Le economie risultanti dalle riduzioni delle rate annuali di ammortamento per i mutui assunti negli anni precedenti e per i quali vengono ridotti i tassi di interessi, saranno devolute esclusivamente al

fondo di ammortamento dei mutui. In conseguenza il contributo verrà ridotto dell'importo per il quale diminuisce la rata di ammortamento annuale.

In caso di riduzione del mutuo il contributo viene ricalcolato, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, sulla base del ridotto ammontare di mutuo ed effettuato il relativo conguaglio.

In caso di devoluzione di importi residui non somministrati di un mutuo a nuove opere della stessa categoria di mutuo il contributo rimarrà inalterato nella misura originariamente concessa.

4. Finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti: 70.046.850,49 euro

L'importo di 67.046.850,49 euro viene assegnato ai Comuni per il 25% secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.P. 27/1975 e per il 75% in base ai criteri di fabbisogno relativi alla quota di capitale fissa secondo la tabella 2 e relativo allegato.

L'assegnazione del 25% secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.P. 27/1975 avviene, su domanda del Comune, su proposta di un gruppo di lavoro composto dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni, dal Direttore della Ripartizione provinciale Enti locali, dal Direttore del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e da un collaboratore di tale Consorzio. Il Direttore dell'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche funge da relatore.

Per l'anno 2015 per la concessione delle assegnazioni ai sensi dell'art. 5 LP 27/1975 trovano applicazione le seguenti direttive:

- a) Ai sensi dell' art. 5 LP 27/1975 vengono finanziate opere che risultano necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune. Nella relativa domanda vanno motivate la necessità e l' urgenza dell' opera e deve essere descritta la situazione economica del Comune per giustificare la concessione dell'assegnazione.
- b) All'atto della presentazione della domanda devono esistere un progetto esecutivo e un piano di finanziamento completo. Inoltre deve essere chiarita la situazione patrimoniale.
- c) Se per le opere sono previste specifiche fonti di finanziamento da altre norme provinciali o regionali, si deve prima attingere a queste.
- d) Un'adeguata partecipazione del Comune al finanziamento dovrà essere garantita in base alle capacità economiche dello stesso.
- e) La manutenzione straordinaria, il risanamento e il recupero nonché il completamento di opere hanno la precedenza su nuove opere.
- f) Le opere per adempiere ai compiti istituzionali (servizi di base) del Comune hanno la precedenza su altre opere infrastrutturali.
- g) Le opere da realizzare fra più Comuni e le opere in comuni con situazione economica precaria possono trovare particolare attenzione anche per quanto riguarda l'ammontare dell' assegnazione.
- h) Nella valutazione delle domande si avrà cura di provvedere ad un'equa distribuzione dei mezzi tra i Comuni. A tal fine potranno essere considerate le assegnazioni degli anni precedenti per assicurare un'adeguata rotazione delle assegnazioni.

Le domande di assegnazione di mezzi di cui all' art. 5 della Legge provinciale n. 27/1975 vanno indirizzate all'Ufficio promozione opere pubbliche entro il 31 marzo 2015 ed il 30 settembre 2015. A tal fine deve essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito internet dell'Ufficio. Entro aprile 2015 ovvero ottobre 2015 il gruppo di lavoro provvederà a valutare le domande e a sottoporre all'Assessore una proposta per l'assegnazione dei mezzi.

L'importo di 3.000.000,00 euro viene destinato alla costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale quale integrazione del contributo provinciale nella misura del 60 %. Questi mezzi finanziari vengono assegnati d'intesa con la delegazione dei Comuni. L'importo di 4.500.000,00 euro destinato al finanziamento di piste ciclabili di interesse sovracomunale (contributo provinciale nella misura del 60%) rimane escluso dal fondo per la finanza locale.

5. Altre erogazioni: 3.557.800,00 euro

Nell'ambito della finanza locale vengono inoltre erogati i seguenti importi:

contributi in conto interessi ai sensi della L.P. 12/1985	100.000,00 euro
sovvenzioni ai Comuni delle località ladine	308.800,00 euro
al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese correnti	3.049.000,00 euro
al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese di investimenti	100.000,00 euro
Complessive	3.557.800,00 euro

II. FONDO DI ROTAZIONE PER INVESTIMENTI

Nel 2015 ai Comuni viene messo a disposizione, attraverso il fondo di rotazione per investimenti di cui alla L.P. n. 6/1992 e successive modifiche, la somma di 33.104.619,16 di euro. 3.104.619,16 euro di questi mezzi finanziari sono a carico del fondo della finanza locale e 30 mio. di euro mette a disposizione la Provincia di Bolzano. L'importo complessivo è determinato come segue: 50.740.221,16 euro meno 17.635.602,00 euro quale contributo dei Comuni al risanamento delle casse dello Stato. Sono a disposizione dei Comuni nel 2015 anche i mezzi finanziari del fondo di rotazione non assegnati negli ultimi anni.

Per l'anno 2015 è determinata la seguente disciplina:

1. Spese d'investimento finanziabili

Dal fondo di rotazione sono concessi finanziamenti per le seguenti opere pubbliche:

- edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale (piano graduale di finanziamento 2015);
- scuole materne secondo l'approvato programma principale (piano graduale di finanziamento 2015);
- acquedotti e canalizzazioni;
- case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani secondo l'approvato programma (piano graduale di finanziamento 2015)
- altri progetti di investimento di pubblico interesse.

Non sono finanziati arredamenti, impianti di produzione e di distribuzione di energia(esclusa l'illuminazione pubblica), caserme per i carabinieri, costruzione e acquisto di alloggi e l'importo dell'IVA per opere, che sia detraibile.

2. Enti beneficiari

I finanziamenti dal fondo di rotazione sono concessi ai Comuni, nonché alle società a totale partecipazione pubblica, qualora previsto dalla legge. I finanziamenti sono concessi ai Comuni anche nel caso del trasferimento dei finanziamenti ai privati a condizione che sia garantito l'interesse pubblico e vi sia un'idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali.

3. Ripartizione delle risorse del fondo di rotazione

Le risorse del fondo di rotazione per investimenti nell'anno 2015 sono utilizzate nel seguente modo:

Per l'edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale	12.104.619,16 euro
Per scuole materne secondo l'approvato programma principale	4.000.000,00 euro
Per acquedotti e canalizzazioni	5.000.000,00 euro
Per case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani	4.000.000,00 euro
Per altre opere pubbliche finanziabili	8.000.000,00 euro
Totale	33.104.619,16 euro

4. Presupposti, modalità e norme procedurali per la concessione dei finanziamenti

La concessione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'assessore all'Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni su richiesta del Comune sulla base del parere positivo di un gruppo di lavoro composto dal Direttore della Ripartizione provinciale Enti locali, dell'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e di un collaboratore di tale Consorzio.

a) Presupposti

Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento il Comune per l'opera da finanziare, fra l'altro, deve disporre di un progetto esecutivo approvato, non deve, tranne che per l'edilizia scolastica e la costruzione di scuole materne nonché per finanziamenti pluriennali, aver bandito l'appalto e il regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, approvato da tale Comune, deve prevedere un'aliquota del contributo sul costo di costruzione non inferiore all'1 (un) per cento sulla volumetria di tutte le categorie e su tutti i casi non esonerati per legge o in base al regolamento tipo del Consorzio dei Comuni (vedasi comunicazione n. 95/07).

b) Procedimento

La richiesta di finanziamento del Comune deve essere indirizzata all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche. Unitamente a tale richiesta deve essere trasmessa copia autenticata del regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione approvato da tale Comune.

In caso di sussistenza di tutti i presupposti richiamati alla lettera a) e di tutti gli altri presupposti generali, il gruppo di lavoro, nell'ambito delle risorse stanziare e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento, dà parere positivo al finanziamento dell'opera ed alla misura del finanziamento.

In caso di parere negativo il procedimento continuerà ai sensi della normativa in materia. Nei casi in cui il parere positivo non sia stato dato perché al momento prescritto non hanno sussistito i presupposti per la presentazione della richiesta di finanziamento, il Comune previa eliminazione delle cause ostative può presentare una nuova richiesta di finanziamento.

A seguito della concessione del finanziamento il Comune a garanzia della restituzione degli importi deve notificare la relativa delega di pagamento al proprio tesoriere. Entro 60 giorni dalla concessione del finanziamento oppure su invito dell'ufficio provinciale promozione delle opere pubbliche l'originale della delega di pagamento notificata al tesoriere deve essere trasmessa all'ufficio provinciale promozione opere pubbliche.

5. Importo dei finanziamenti, durata e quote di rimborso

Il finanziamento richiesto deve almeno ammontare a 100.000,00 euro. Per le opere di edilizia scolastica e le scuole materne nonché per le case di riposo, i centri di degenza, le forme di residenza assistita per anziani e gli alloggi per anziani si tiene conto degli importi previsti nel piano graduale di finanziamento 2015. Per le altre opere la concessione dei finanziamenti per importi superiori a euro 1.000.000,00 può essere ripartita su più anni. Nel caso di finanziamenti pluriennali gli importi previsti per gli anni 2016 e 2017 saranno concessi nell'ambito dei rispettivi accordi di finanza locale. Nell'anno interessato deve essere comunque ripresentata un'ulteriore richiesta di finanziamento.

I finanziamenti previsti dal programma di edilizia scolastica e delle scuole materne devono essere richiesti entro il secondo anno dal loro inserimento nel piano graduale di finanziamento. Se entro questo periodo non viene presentata la domanda di finanziamento, i relativi importi vengono messi a disposizione per altre opere.

I finanziamenti concessi devono essere rimborsati al fondo di rotazione in anni 20 mediante pagamento di 20 rate fisse e costanti nella misura sottostante. L'estinzione anticipata parziale o totale, senza penalità, è in ogni momento possibile.

5.1 Edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale

Sono finanziati i costi standard riconosciuti in base al programma principale per l'edilizia scolastica. Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,50% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

Per i costi ulteriori a quelli standard possono essere richiesti finanziamenti ai sensi del successivo punto 5.4. Tali finanziamenti per i costi ulteriori a quelli standard non saranno più concessi a partire dall'anno 2016.

Anche le scuole di musica vengono ammesse al finanziamento qualora inserite nel programma principale dell'edilizia scolastica.

5.2 Scuole materne secondo l'approvato programma principale

Al massimo vengono finanziate le spese standard ai sensi del programma principale per l'edilizia scolastica. Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 4,00% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Per i costi ulteriori a quelli standard possono essere richiesti finanziamenti ai sensi del successivo punto 5.4. Tali finanziamenti per i costi ulteriori a quelli standard non saranno più concessi a partire dall'anno 2016.

5.3 Acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza, alloggi per anziani

a) Acquedotti, canalizzazioni

Sono finanziati acquedotti e canalizzazioni. Per i costi per collettori principali ed impianti di depurazione, che non trovano copertura dai contributi a fondo perduto della Provincia, possono essere richiesti dei finanziamenti, per i quali il Comune si impegna e rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato. Per i costi per il risanamento o il rinnovo di acquedotti e canalizzazioni, che non trovano copertura dai contributi a fondo perduto della Provincia (BLS), possono essere richiesti dei finanziamenti, per i quali il Comune si impegna e rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato.

Per finanziamenti relativi ad acquedotti ovvero a canalizzazioni richiesti da Comuni che al momento della richiesta di finanziamento abbiano, a seconda dei casi, una tariffa per l'acqua potabile ovvero per l'acqua di scarico, calcolata secondo le sottostanti modalità, superiore alla tariffa media di 0,32 euro per m³ per l'acqua potabile ovvero di 0,88 euro per m³ per l'acqua di scarico, trova applicazione la seguente quota annua di rimborso.

- per l'importo parziale del finanziamento attraverso la cui conseguente quota annua di rimborso viene raggiunta la tariffa media, si applica la quota annua di rimborso nella misura del 5,00%;
- per l'importo rimanente del finanziamento trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 2,50%.

Ai fini della presente disciplina vigono le sottostanti modalità di calcolo.

La tariffa per l'acqua potabile ovvero per l'acqua di scarico viene accertata dividendo, a seconda dei casi, l'importo complessivo al netto dell'IVA, messo in conto agli utenti per l'anno 2013 per l'acqua potabile o di scarico, per il volume complessivo, in termini di metri cubi, di acqua potabile o di scarico, messo in conto agli utenti per l'anno 2013 (=tariffa accertata).

La differenza della tariffa accertata rispetto alla tariffa media viene accertata detraendo dalla tariffa media la tariffa accertata (= accertata differenza della tariffa rispetto alla tariffa media).

Gli effetti del finanziamento sulla tariffa sono calcolati accertando dapprima per l'importo complessivo del finanziamento richiesto l'importo corrispondente alla quota annua di rimborso nella misura del 5,00% e dividendo, di seguito, l'importo accertato in tal modo per, a seconda dei casi, il volume complessivo di acqua potabile o di scarico, messo in conto agli utenti per l'anno 2013 in termini di metri cubi (=accertato aumento della tariffa).

L'importo parziale del finanziamento, al quale trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 5,00%, viene accertato dividendo l'importo complessivo del finanziamento per l'accertato aumento della tariffa e moltiplicando il risultato così ottenuto per l'accertata differenza della tariffa rispetto alla tariffa media (=accertato importo parziale al 5,00%).

L'importo parziale del finanziamento, al quale trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 2,5%, viene accertato detraendo dall'importo complessivo del finanziamento l'accertato importo parziale al 5,00% (= accertato importo parziale al 2,5%).

Il Comune, unitamente alla richiesta di finanziamento relativo ad acquedotti ovvero a canalizzazioni deve fornire, a seconda dei casi, anche i seguenti dati: volume complessivo di acqua potabile o di scarico, in termini di metri cubi, e il relativo importo complessivo al netto dell'IVA, messi in conto agli utenti per l'anno 2013.

b) Case di riposo e centri di degenza nonché alloggi per anziani

Sono finanziati case di riposo, centri di degenza e forme di residenza assistita per anziani nonché la costruzione e l'acquisto di alloggi per anziani ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 2619 del 26.10.2009.

Il 60 % dell'importo fisso per posto letto per nuove costruzioni e ristrutturazioni nel caso di case di riposo, centri di degenza e forme di residenza assistita per anziani nonché per alloggio in caso di alloggi per anziani vengono finanziati con contributo a fondo perduto da parte della Provincia.

Presupposto per la concessione del contributo a fondo perduto e il successivo finanziamento dal fondo di rotazione è l'inserimento dell'opera nel programma degli investimenti sulla base di un progetto presentato dal comune.

Il programma degli investimenti viene proposto in accordo da un gruppo di lavoro composto dal Direttore della Ripartizione provinciale Enti Locali, dal Direttore della Ripartizione provinciale Politiche Sociali nonché dal Direttore del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Il Direttore dell'Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche funge da relatore.

L'approvazione del programma degli investimenti avviene con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni.

Il programma degli investimenti prevede un piano graduale per il finanziamento delle opere.

Il finanziamento dal fondo di rotazione può essere concesso al comune interessato anche nel caso in cui il contributo a fondo perduto viene concesso ad un soggetto privato ai sensi della legge provinciale 30.04.1991, n. 13. Presupposti sono l'inserimento dell'opera nel programma degli investimenti sulla base di un progetto presentato dal comune, dal quale risulta l'interesse pubblico

alla realizzazione dell'opera nonché la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13 tra il comune e il soggetto privato.

Per i finanziamenti nella misura del 40 % dell'importo fisso per posto letto per nuove costruzioni e ristrutturazioni nel caso di case di riposo, centri di degenza e forme di residenza assistita per anziani il Comune deve rimborsare ogni anno al fondo di rotazione il 2,50 % dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

Per i finanziamenti nella misura del 40 % dell'importo fisso per alloggio nel caso di alloggi per anziani il Comune deve rimborsare ogni anno al fondo di rotazione il 2,50 % dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

Per la copertura dei costi che eccedono l'importo fisso e che riguardano altre spese aggiuntive possono essere richiesti dei finanziamenti con la quota annua di rimborso a carico del comune nella misura del 5,00 %. Tali finanziamenti dei costi che eccedono l'importo fisso non saranno più concessi a partire dall'anno 2016.

In sede di prima applicazione i finanziamenti possono comunque essere concessi anche se il contributo provinciale del 60 % sia già stato concesso nell'anno 2014.

5.4 Altre opere pubbliche

Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

6. Erogazione dei finanziamenti

All'erogazione dei finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale provvede l'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche.

Sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dal Comune per i finanziamenti fino a 500.000,00 euro viene erogato il 70% e per gli altri finanziamenti il 50% del finanziamento concesso. Per i finanziamenti oltre i 500.000,00 euro viene erogato, in aggiunta, il 25% del finanziamento concesso previa presentazione di una dichiarazione del Sindaco, dalla quale emerge, che il Comune per l'intero importo già erogato è in possesso dei corrispondenti atti contabili. L'importo rimanente viene erogato nei limiti delle spese sostenute e documentate previa presentazione del certificato di collaudo ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolare esecuzione dei lavori. Tutte le erogazioni vengono effettuate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti prescritti.

In caso di acquisto di immobili il 70% del finanziamento viene erogato previa presentazione del contratto ed il restante 30% previa presentazione del decreto tavolare.

Qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori sull'esecuzione regolare dei lavori non sia stato/a presentato/a entro 4 anni dalla concessione del finanziamento (entro 6 anni dalla concessione del primo finanziamento in caso di finanziamenti pluriennali), l'importo erogato al netto delle spese sostenute e documentate, oltre agli interessi legali, deve essere restituito. In casi debitamente giustificati il gruppo di lavoro, previsto al precedente punto 4, può prorogare su richiesta del Comune il termine per la presentazione del certificato di collaudo o della dichiarazione del direttore dei lavori sull'esecuzione regolare dei lavori fino al massimo di 2 anni. Parimenti tale importo deve essere restituito anche qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori sia stato/a presentato/a entro il termine prescritto e le spese sostenute e documentate siano inferiori all'importo erogato. Nei casi in cui il finanziamento concesso non sia stato erogato per intero, l'importo che il Comune è obbligato a restituire viene ridotto e rideterminato per la durata residua in funzione della spesa sostenuta e documentata dal Comune tenendo conto dei rimborsi effettuati.

Se entro 4 anni dalla concessione di un finanziamento non ne viene chiesta l'erogazione, viene revocato il finanziamento. In questo caso sono dovuti gli interessi legali per il periodo di messa a disposizione dei fondi. Lo stesso vale nel caso in cui un Comune rinunci ad un finanziamento

concesso. Le rate di rimborso già versate sono rimborsate detratti gli interessi legali. Il presente paragrafo viene applicato a partire dal 01.01.2012.

7. Rimborso degli importi

Il rimborso ha inizio dall'anno successivo a quello della concessione del finanziamento e gli importi scadono il trenta giugno di ogni anno.

Per finanziamenti di scuole e/o scuole materne i Comuni per rimborsare gli importi possono utilizzare i mezzi che vengono loro assegnati come quota di capitale fissa.

Questo vale anche per i Comuni, i quali in base a un accordo di programma (art. 65 D.P.Reg. n. 3/L/2005) partecipano al finanziamento di una scuola sovracomunale.

La Giunta provinciale può eccezionalmente ammettere il rimborso degli importi attraverso le quote di capitale fisse anche nel caso di finanziamento di case di riposo e centri di degenza.

III. PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA 2015

Ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 viene convenuto quanto segue:

Il patto di stabilità e di crescita per i Comuni e le Comunità comprensoriali si basa sulle modalità del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista e copre il periodo 2014-2017. In ambito provinciale, il saldo finanziario 2015 tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti tra i quali vengono considerati gli accertamenti per l'assunzione di debiti presso il fondo di rotazione per investimenti ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, articolo 7/bis, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

L'obiettivo di risparmio per i 116 Comuni e le sette Comunità comprensoriali, definito per l'anno 2015, ammonta ad euro 14 milioni, dei quali vanno risparmiati euro 12 milioni da parte dei 116 Comuni ed euro 2 milioni da parte delle sette Comunità comprensoriali.

IV. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Termine per il bilancio di previsione 2015

Il bilancio di previsione per l'anno 2015 deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 gennaio 2015.

2. Quota dell'imposta regionale sulle attività produttive

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la Provincia devolve ai Comuni per l'anno 2015 l'importo di 15.972.000,00 euro quale quota all'imposta regionale sulle attività produttive. Questo importo viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione al gettito degli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

3. Trasferimenti in base a norme statali

Per i trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali, che la Provincia deve eseguire in base a norme statali, come per esempio

- per la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la quale spetta ai Comuni in sostituzione della soppressa imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ICIAP o
- per l'addizionale comunale IRPEF

si prescinde dalla dimostrazione del fabbisogno di cassa ai sensi dell'art.1, comma 3 L.P. n.6/1992 e successive modifiche.

Questi importi vengono erogati di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Piano economico-finanziario

Per le opere pubbliche il cui valore complessivo al netto dell'IVA supera la soglia comunitaria di 5.186.000,00 euro ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (inserito dall'art. 10 L.P. 25 gennaio 2000, n. 2) deve essere approvato un piano economico-finanziario.

5. Scuole dell'obbligo e scuole di musica

5.1 Partecipazione ai costi di investimento dell'edilizia scolastica sovracomunale

a) Al finanziamento dei costi standard di investimento riconosciuti per le scuole medie sovracomunali di lingua tedesca e ladina nonché per la scuola media di lingua italiana a Laives partecipano a partire dall'anno 2013 i Comuni del bacino territoriale della rispettiva scuola media secondo l'allegata tabella 3 nella seguente misura: il 15% si assume il Comune di sede, mentre i restanti costi vengono suddivisi tra tutti i Comuni del bacino territoriale in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

In caso di due o più scuole medie nel Comune di sede, ai fini della partecipazione dei Comuni del bacino territoriale di queste scuole, si tiene conto dei costi complessivi di investimento delle due o più scuole medie.

La suddivisione dei costi di investimento non a carico del Comune di sede avviene in rapporto al numero medio di alunni dei singoli Comuni del bacino territoriale.

b) Al finanziamento dei costi standard di investimento riconosciuti per le altre scuole medie sovracomunali di lingua italiana nonché per le scuole di musica a partire dal 2013 il Comune sede partecipa nella misura del 15%, mentre i restanti costi di investimento vengono suddivisi tra i Comuni interessati in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

Il numero medio di alunni degli ultimi tre anni viene calcolato ogni anno.

L'obbligo di partecipare ai costi di investimento sorge:

- qualora 1 (un) alunno, non residente nel Comune sede della scuola, frequenti la scuola media/scuola di musica sovracomunale;
- e per gli alunni delle scuole di musica, quando non si tratta di alunni adulti, cioè persone maggiorenni e che esercitano una professione. Il Comune sede della scuola di musica riceverà dalla scuola di musica le informazioni necessarie.

c) Gli aspetti patrimoniali nonché le ulteriori modalità stabiliscono il Comune di sede e gli altri Comuni interessati con un protocollo d'intesa.

d) Disciplina transitoria

Per opere di edilizia scolastica/scuole medie, che hanno ottenuto il finanziamento nel periodo 2008 - 2011, la predetta regolamentazione riguarda le quote di rimborso al fondo di rotazione a partire dal 2012.

5.2 Partecipazione alle spese di gestione delle scuole dell'obbligo e delle scuole di musica

a) Scuole dell'obbligo (elementare/media)

Se il 5% degli alunni, che frequentano una scuola dell'obbligo, non sono residenti nel Comune sede, i costi di gestione vengono suddivisi annualmente tra tutti i Comuni interessati in rapporto al numero di alunni iscritti al 1° dicembre dell'anno precedente.

In caso di 2 o più scuole dell'obbligo nel Comune di sede l'importo da addebitare risulta dai costi di gestione delle due o più scuole dell'obbligo diviso per il numero complessivo di tutti gli alunni iscritti.

Sono considerati costi di gestione per la scuola media quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Sono considerati costi di gestione per la scuola elementare quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto, servizio di pulizia (personale) nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2015 viene fatturato un importo forfettario di 300,00 euro per alunno, a meno che un comune interessato richiede il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Le ulteriori modalità vengono stabilite con un protocollo d'intesa.

b) Scuole di musica

Se alunni, che frequentano la scuola di musica, non sono residenti nel Comune sede della scuola, i costi di gestione vengono suddivisi annualmente tra i Comuni interessati in rapporto al numero di alunni iscritti al 1. dicembre dell'anno precedente. Sono considerati alunni anche le persone maggiorenni e che esercitano una professione. Il Comune sede della scuola di musica riceverà dalla scuola di musica le informazioni necessarie.

Sono considerati costi di gestione quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, servizio di pulizia, manutenzione ordinaria dei locali, eventuale affitto.

Per l'esercizio finanziario 2015 viene fatturato un importo forfettario di 90,00 euro per alunno.

A partire da 10 alunni per comune, che non sono residenti nel Comune di sede, i Comuni interessati devono stipulare un protocollo d'intesa con il Comune sede, con il quale vengono stabilite tutte le ulteriori modalità.


V. DICHIARAZIONE D'INTENTI

La Provincia Autonoma di Bolzano e il Consiglio dei Comuni, inoltre, concludono il seguente accordo:

a) Il rapporto Provincia-Comuni nella dotazione finanziaria dei Comuni viene ridefinito. L'obiettivo è di garantire in ogni caso, che sia la Provincia che i Comuni abbiano a disposizione mezzi finanziari sufficienti per adempiere alle proprie funzioni istituzionali.

b) I tributi locali da disciplinare con legge provinciale nonché la disciplina della finanza locale saranno stabiliti in modo che riguardo il carico fiscale e le agevolazioni fiscali a favore dei cittadini e delle imprese Provincia e Comuni sono congiuntamente responsabili.

IL COORDINATORE
- Andreas Schatzer -



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Arno Kompatscher -



L'ASSESSORE PROVINCIALE
- Arnold Schuler -

